

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IX - Impugnazioni Titolo III - Ricorso per cassazione

Art. 611 Procedimento

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge [c.p.p. [428](#), [612](#)], la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'[articolo 442](#). Se non è diversamente stabilito [c.p.p. [311](#), commi 4 e 5] e in deroga a quanto previsto dall'[articolo 127](#), la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi [c.p.p. [585](#), comma 4] e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.